



## DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO NEGLI ETS: PUBBLICATE LE LINEE GUIDA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato la nota direttoriale n. 9981 del 22 giugno 2026, con le **Linee guida sulla devoluzione del patrimonio degli Enti del Terzo settore**.

Il documento offre indicazioni operative agli uffici del **RUNTS – Registro unico nazionale del Terzo settore** e agli enti interessati, con l'obiettivo di garantire un'applicazione uniforme della normativa su tutto il territorio nazionale.

Il tema riguarda in particolare gli enti che escono dal RUNTS, per scelta volontaria o per perdita dei requisiti, ma intendono continuare a operare come enti di diritto civile. In questi casi, non è prevista la devoluzione dell'intero patrimonio, ma solo dell'eventuale **patrimonio incrementale**, cioè l'aumento di patrimonio maturato nel periodo in cui l'ente è stato iscritto al Registro.

Diverso è il caso dello scioglimento o dell'estinzione dell'ente: in questa ipotesi deve essere devoluto il **patrimonio residuo**, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore e dallo statuto dell'organizzazione.

Le linee guida chiariscono quindi **come calcolare il patrimonio da devolvere**, partendo dal confronto tra patrimonio iniziale e patrimonio finale. **Se non c'è stato incremento, non vi sarà nulla da devolvere; resta però necessario richiedere il parere dell'ufficio RUNTS competente**.

Particolare attenzione viene dedicata alla ricostruzione del patrimonio iniziale, soprattutto nei casi in cui la documentazione contabile non sia completa o risalga a molti anni prima. In queste situazioni, l'ente potrà utilizzare documenti attendibili, come bilanci disponibili, rendicontazioni presentate a enti pubblici, estratti con-

### ***In questa edizione:***

*Devoluzione del patrimonio negli Enti del Terzo Settore: pubblicate le linee guida*

- Il principio di non distribuzione degli avanzi di gestione
- Le casistiche che determinano l'obbligo di devoluzione
- La determinazione del patrimonio iniziale
- La definizione della data di riferimento del patrimonio iniziale
- La ricostruzione del patrimonio iniziale
- La determinazione del patrimonio finale

to, visure catastali o altra documentazione utile a ricostruire la situazione patrimoniale.

La nota riguarda anche le Onlus che non hanno presentato domanda di iscrizione al RUNTS entro il termine previsto: anche per loro può rendersi necessario determinare il patrimonio incrementale maturato durante il periodo di possesso della qualifica.

Un ruolo importante è affidato al revisore legale, chiamato ad attestare l'entità e la composizione del patrimonio, indicando anche l'eventuale parte non soggetta a devoluzione.

Il principio di fondo è semplice: il patrimonio cresciuto grazie alla qualifica di ente del Terzo settore, e ai benefici a essa collegati, deve restare destinato a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



La nota ricorda infine che la devoluzione effettuata senza il parere dell'ufficio RUNTS, o in modo difforme da esso, può comportare sanzioni amministrative per rappresentanti legali e amministratori.

Per gli enti del Terzo settore si tratta quindi di un documento importante, che aiuta a orientarsi in una materia complessa e a gestire correttamente le procedure di uscita dal Registro o di scioglimento dell'organizzazione.

## Il principio di non distribuzione degli avanzi di gestione

Il principio di non distribuzione degli utili costituisce uno degli elementi qualificanti la natura degli Enti del Terzo settore. L'art. 9 del Codice del Terzo settore dispone l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di estinzione o scioglimento, ad altri Enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS. L'art. 50, comma 2, del Codice del Terzo settore, regola la fattispecie peculiare dell'ente che, cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti, intenda tuttavia proseguire la propria attività

secondo le regole del diritto societario ordinario. In tale ipotesi l'obbligo devolutivo non investe l'intero patrimonio residuo, ma soltanto il patrimonio incrementale realizzato negli esercizi in cui l'ente era iscritto nel RUNTS. La ratio è evidente: salvaguardare la fiducia dei donatori e l'interesse pubblico che giustificano il regime agevolativo riservato agli Enti del Terzo settore, senza tuttavia imporre all'ente uscente la liquidazione totale del patrimonio preesistente.

## Le casistiche che determinano l'obbligo di devoluzione

Le Linee Guida distinguono con precisione le fattispecie che possono attivare l'obbligo devolutivo, distinguendo tra:

- **devoluzione parziale del solo patrimonio incrementale; e**
- **devoluzione integrale del patrimonio residuo.**

L'art. 23 del D.M. n. 106/2020 identifica le cause di cancellazione dal RUNTS, che le Linee Guida raggruppano in tre macrocategorie:

- La **cancellazione volontaria** si realizza a seguito di istanza motivata dell'ente che intenda rinunciare alla qualifica di Enti del Terzo settore.
- La **cancellazione obbligatoria** deriva invece dall'accer-

tamento d'ufficio della carenza dei requisiti o dall'acquisizione di provvedimenti definitivi dell'autorità giudiziaria o tributaria, ovvero dall'inutile decorso del termine assegnato con diffida per l'adempimento degli obblighi di deposito. L'estinzione, infine, consegue allo scioglimento con liquidazione, con cancellazione che avviene al momento del deposito del bilancio finale di liquidazione.

Nei casi di cancellazione (volontaria od obbligatoria) in cui l'ente prosegue come ente di diritto civile, opera la disciplina del patrimonio incrementale ex art. 50, comma 2, Codice del Terzo settore. Nei casi di estinzione, l'obbligo devolutivo riguarda invece l'intero patrimonio residuo ex art. 9 Codice del Terzo settore.

## La determinazione del patrimonio iniziale

Il patrimonio incrementale è la differenza tra **patrimonio finale** e **patrimonio iniziale**. Qualora il risultato sia pari a zero o negativo, nulla è dovuto a titolo di devoluzione. Mentre la formula è concettualmente semplice;

la sua applicazione pratica è invece tutt'altro che agevole. Le Linee guida indicano l'approccio metodologico in step.

## La definizione della data di riferimento del patrimonio iniziale

Per gli ETS iscritti direttamente al RUNTS, il patrimonio iniziale coincide, in linea generale, con la **data di iscrizione**. La regola subisce un'importante deroga per gli enti di diritto transitorio, Organizzazioni di Volontariato ODV e Associazioni di Promozione Sociale APS trasigrate ai sensi dell'art. 54 Codice del Terzo settore, non-

ché ONLUS iscritte tramite il procedimento di cui all'art. 34 del D.M. n. 106/2020, per i quali, laddove l'iscrizione al RUNTS sia avvenuta senza soluzione di continuità rispetto ai previgenti registri, il termine iniziale di computo risale alla data di iscrizione in tali registri.

## La ricostruzione del patrimonio iniziale

Le Linee Guida mostrano piena consapevolezza delle difficoltà operative che la ricostruzione storica del patrimonio iniziale può comportare, specie per enti costituiti in epoca risalente. Viene quindi ammessa, in via surrogatoria, la ricostruzione del patrimonio iniziale sulla base di documentazione certa, anche se non coincidente con i bilanci ufficiali: rendicontazioni fornite a enti terzi per la concessione di contributi, estratti conto bancari, visure catastali e altra documentazione idonea a ricostruire con attendibilità la consistenza patrimoniale alla data iniziale.

Portiamo un esempio concreto: Una ODV costituitasi nel 1980, iscritta nel registro locale nel 1990, può risalire

nei propri libri contabili solo al 1996. In tal caso, il patrimonio iniziale sarà determinato al 31 dicembre 1996, e il patrimonio incrementale sarà calcolato sull'arco 1996-2025. La retrodatazione al momento documentabile più lontano è obbligatoria: la data di riferimento surrogata deve essere quella più lontana raggiungibile con attendibilità.

Il responsabile legale dell'ente è tenuto a fornire apposita dichiarazione di mancato reperimento del patrimonio iniziale, con indicazione delle ragioni e della documentazione di supporto utilizzata. La dichiarazione ha valore probatorio e responsabilizza personalmente il dichiarante.

## La determinazione del patrimonio finale

Il patrimonio finale è determinato sulla base di una situazione contabile quanto più prossima alla data presunta di uscita dal RUNTS, comunque non antecedente a 120 giorni dalla delibera dell'organo assembleare che dispone la cancellazione. Quest'ultima deve essere depositata entro 30 giorni presso l'Ufficio del RUNTS ai sensi dell'art. 20 del D.M. n. 106/2020.

L'ente è esonerato dalla produzione della situazione patrimoniale aggiornata qualora la delibera sia stata assunta non oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario e il bilancio d'esercizio sia già stato depo-

sitato al RUNTS ai sensi dell'art. 48, comma 3, Codice del Terzo settore.

L'art. 25, comma 1-ter, del D.M. n. 106/2020 (nella versione novellata) richiede che il revisore legale attesti, in sede di richiesta di parere di devoluzione, l'entità e la composizione del patrimonio dell'ente, con indicazione dell'eventuale ammontare non assoggettato a devoluzione. Il ruolo del revisore è dunque centrale non solo nella certificazione contabile, ma anche nella ricostruzione metodologica del patrimonio incrementale.